Penale Sent. Sez. 2 Num. 36035 Anno 2026
Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO
Relatore: PERROTTI MASSIMO
Data Udienza: 23/09/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso proposto nell'interesse di:
LIN Fan, nato nella Repubblica Popolare Cinese, il 17/02/1998,
avverso la ordinanza in data 30/05/2026 del Tribunale di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Ettore Pedicini, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità della proposta impugnazione;
lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. in data 16 settembre 2026 dal difensore del ricorrente avv. Roberto Leandro, che, replicando alle conclusioni del P.g., ha insistito per l'annullamento della impugnata ordinanza.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 9 aprile 2026, integrata il 14 aprile successivo, il G.i.p. del Tribunale di Catania disponeva nei confronti di Li Fan la misura interdittiva del divieto di esercitare l'attività di impresa, il sequestro preventivo impeditivo, ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., di tutte le quote della Grande Cina s.r.l., di cui l'indagato era socio unico, nonché il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., del patrimonio mobiliare e immobiliare riconducibile al medesimo, fino alla concorrenza di euro 900.000.

1.1. A Li Fan, quale amministratore di fatto della Oriente World s.r.l., dichiarata in liquidazione giudiziale con sentenza del 26 luglio 2023, nonché amministratore della CG s.r.l., era contestato, in concorso con Tang Chunzi e con i commercialisti Strano Natale e Strano Salvatore, il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, di cui al capo 1, e quello di bancarotta documentale, di cui al capo 2.

In particolare, era contestato al ricorrente il concorso nella cessione, in data 8 marzo 2023, dell'azienda Oriente World s.r.l. alla CG s.r.l., al prezzo ritenuto incongruo di euro 100.000; nella successiva stipulazione, in data 25 maggio 2023, di un contratto di affitto tra la CG s.r.l. e la Six 2.0 di Tang Chunzi & C. s.r.l., per un canone annuo di euro 336.000; nonché nell'utilizzazione, quale cauzione del predetto contratto, della somma di euro 69.000, già versata dalla Oriente World s.r.l. in relazione a un precedente contratto di locazione del 2017.

Era, inoltre, contestato l'occultamento delle scritture contabili della Oriente World s.r.l. presso lo studio del commercialista Strano ovvero che comunque le scritture non erano state tenute; tanto allo scopo di impedire la ricostruzione della situazione patrimoniale e delle cause del dissesto della società.

Erano, altresì, contestati il concorso nel reato di cui all'art. 648-ter cod. pen. (capo 3) ed il reato previsto dall'art. 11 del D.L.vo n. 74 del 2000 (capo 4).

1.2. In esecuzione della disposta misura reale, come da verbale del 5 maggio 2026, la Guardia di Finanza sottoponeva a sequestro tutte le quote della Grande Cina s.r.l. ed il 34% delle quote della CG s.r.l., P. IVA 05914929870, del valore nominale di euro 3.400.

A titolo di sequestro per equivalente venivano, inoltre, sottoposte a vincolo il 30% delle quote della Surprise Store s.r.l., del valore nominale di euro 6.000, e un'autovettura Volkswagen Touran, targata DD808HT, del valore indicato di euro 1.000.

1.3. Avverso il provvedimento proponeva riesame la difesa, deducendo, tra l'altro, l'assenza di elementi idonei a dimostrare che Li Fan fosse amministratore

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

di fatto della Oriente World s.r.l. e avesse concorso nelle condotte di bancarotta e di autoriciclaggio. La difesa contestava, inoltre, la quantificazione del profitto in euro 900.000, richiamando i giudizi civili promossi dalla Curatela della Liquidazione Giudiziale della Oriente World s.r.l. per l'accertamento della simulazione della cessione di azienda e il risarcimento del danno, conclusisi con un accordo transattivo che aveva riconosciuto alla curatela la somma di euro 130.000.

Secondo la prospettazione difensiva, tale esito non era stato adeguatamente considerato nel procedimento penale, così come non era stata adeguatamente valutata la relazione del consulente della curatela posta a fondamento della quantificazione del profitto. Venivano, inoltre, censurati il *fumus* dei reati contestati, il *periculum in mora*, la pertinenzialità dei beni sequestrati e il rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, assumendosi che l'importo di euro 900.000 fosse sproporzionato rispetto al valore dell'azienda.

La difesa deduceva, infine, che l'accordo transattivo rilevasse anche ai fini del principio del *ne bis in idem*, richiamando la sentenza della Corte di cassazione n. 30615 del 9 maggio 2024.

1.4. Con memoria integrativa depositata all'udienza del 28 maggio 2026, la difesa ribadiva l'assenza di elementi idonei a dimostrare il ruolo di amministratore di fatto di Li Fan e il suo apporto causale ai reati fallimentari.

Deduceva, altresì, la mancata indicazione, da parte del G.i.p., degli elementi posti a fondamento della bancarotta documentale, evidenziando la collaborazione prestata dall'indagato alla curatela e il contenuto dell'accordo transattivo.

Venivano nuovamente censurati il *fumus* del reato di cui all'art. 11 del D.L.vo n. 74 del 2000 e dell'autoriciclaggio, anche per la mancata individuazione del reato presupposto, nonché l'assenza del *periculum in mora,* tanto per il sequestro impeditivo, quanto per quello per equivalente.

L'indagato chiedeva, pertanto, l'annullamento del provvedimento ovvero, in subordine, la riduzione dell'entità del sequestro.

1.5. Il Tribunale di Catania, quale giudice del riesame, ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., confermava il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. e condannava il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

2. Avverso tale ordinanza Li Fan, a mezzo del difensore abilitato, ha proposto ricorso per cassazione, articolato in sei motivi.

2.1. Con il primo motivo, deduce la violazione di legge, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., per erronea applicazione degli artt. 322 e 329 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, già artt. 216 e 223 della legge fallimentare, in relazione agli artt. 2639 cod. civ. e 110 cod. pen., nonché la mancanza della motivazione in ordine alla qualifica di amministratore di fatto.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Il ricorrente rileva che, pur essendo qualificato nel capo di incolpazione quale amministratore di fatto della Oriente World s.r.l., nell'ordinanza non sarebbe indicato alcun concreto atto di gestione da lui compiuto nell'ambito della società, il cui legale rappresentante era Hu Fenge, indicato quale «testa di legno».

Secondo la difesa, la mera qualificazione di Hu Fenge quale amministratore fittizio non dimostrerebbe l'esercizio di fatto delle funzioni gestorie da parte di Li Fan, in assenza dell'indicazione di specifici elementi dimostrativi della sua partecipazione alla gestione della società.

Deduce, pertanto, il ricorrente l'erronea applicazione dell'art. 2639 cod. civ. e delle disposizioni incriminatrici in materia di bancarotta, nonché il difetto di motivazione su un elemento costitutivo del reato proprio.

Aggiunge che, ove Li Fan fosse ritenuto estraneo alla Oriente World s.r.l., sarebbe necessario individuare lo specifico contributo causale prestato ai sensi dell'art. 110 cod. pen. e il relativo elemento soggettivo, comprensivo della consapevolezza dello stato di decozione della società e della finalità distrattiva dell'operazione.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., per erronea applicazione delle disposizioni in materia di confisca per equivalente, con riferimento all'art. 648-quater cod. pen. e all'art. 12-bis del D.L.vo n. 74 del 2000.

Il ricorrente censura la determinazione del profitto confiscabile nella misura di euro 900.000, fondata sulla relazione del consulente della curatela, dott. Maurizio Concetto Circo, osservando che tale relazione sarebbe stata elaborata sulla base dei soli modelli fiscali astratti, in assenza delle scritture contabili e dei bilanci della società.

Rileva, inoltre, che le conclusioni del consulente sarebbero state oggetto di valutazione nel giudizio civile, nel quale il C.T.U. avrebbe evidenziato carenze istruttorie tali da non consentire una stima attendibile del valore dell'azienda; controversia conclusasi con una transazione per euro 130.000.

Deduce, altresì, che gli allegati contabili posti a fondamento della relazione del consulente non sarebbero presenti nel fascicolo del Pubblico ministero, con conseguente impossibilità di verificarne la correttezza.

Secondo il ricorrente, il G.i.p. avrebbe quindi utilizzato una stima elaborata nell'ambito della procedura civile quale autonomo accertamento del profitto confiscabile, mentre il Tribunale del riesame avrebbe omesso di confrontarsi con le specifiche contestazioni difensive.

2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., per motivazione apparente in ordine al *periculum in*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

mora relativo al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

Lamenta che l'ordinanza non indica quali beni sarebbero esposti a rischio di dispersione, né quali concreti atti di depauperamento sarebbero stati posti in essere o fossero imminenti.

Contesta, inoltre, che l'asserita «occulta capacità finanziaria» dell'indagato possa costituire, in assenza di ulteriori elementi, un indice sufficiente dell'attualità del pericolo.

Secondo il ricorrente, la motivazione sarebbe pertanto meramente apparente, in quanto fondata sulla pericolosità soggettiva dell'indagato e sulla sua asserita capacità di occultamento, senza l'individuazione di elementi concreti e attuali idonei a dimostrare il rischio di dispersione patrimoniale.

2.4. Con il quarto motivo deduce la violazione degli artt. 321 e 275 cod. proc. pen., in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per carenza di motivazione in ordine al rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura reale.

Il ricorrente evidenzia che il sequestro delle quote societarie ha determinato la totale paralisi dell'attività imprenditoriale e che il Tribunale ha giustificato tale intervento, richiamando il pericolo di reiterazione dei reati e indagini concernenti altre società, tra cui la Surprise Store s.r.l.

Deduce che l'ordinanza non avrebbe verificato la possibilità di fronteggiare il pericolo mediante misure meno invasive o attraverso una limitazione parziale del vincolo.

Richiama, sul punto, la sentenza della Corte di cassazione n. 2539 del 2025, secondo cui, anche in materia di sequestro preventivo impeditivo, il principio di proporzionalità impone al giudice di verificare la possibilità di ricorrere a misure meno invasive, soprattutto quando il vincolo comporti la totale paralisi dell'attività imprenditoriale.

Lamenta, infine, che non sia stata valutata la possibilità di nominare un amministratore o un custode giudiziario, idoneo a estromettere l'indagato dalla gestione, senza interrompere la continuità aziendale.

2.5. Con il quinto motivo di ricorso, deduce la violazione di legge, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., per omessa motivazione sull'incidenza dell'accordo transattivo intervenuto tra la Curatela della Liquidazione Giudiziale della Oriente World s.r.l. e le società coinvolte, con riconoscimento alla curatela della somma di euro 130.000, sulla quantificazione del profitto confiscabile.

Secondo il ricorrente, il Tribunale, pur dando atto dell'accordo, ne avrebbe affermato apoditticamente la «totale autonomia» rispetto alla confisca, senza

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

valutare l'incidenza della somma effettivamente versata alla curatela sulla determinazione del profitto residuo.

Deduce che la transazione riguarderebbe il medesimo compendio aziendale e il medesimo fatto storico oggetto della contestazione penale e che, pertanto, la somma versata alla curatela, destinata alla massa dei creditori, dovrebbe essere considerata ai fini della quantificazione del profitto effettivamente confiscabile.

L'omessa valutazione di tale elemento determinerebbe, secondo la difesa, una violazione dei principi di proporzionalità e di non duplicazione dell'intervento patrimoniale.

2.6. Con il sesto motivo, la difesa deduce ancora la violazione dei principi di legalità, proporzionalità e personalità della confisca del profitto.

Richiama la pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo dell'11 giugno 2020, Markus c. Lettonia, nonché la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione del 26 settembre 2024, n. 13783, sostenendo che la confisca, diretta o per equivalente, nei confronti del singolo concorrente debba essere contenuta nei limiti del profitto da questi concretamente conseguito.

Evidenzia che, in presenza di più concorrenti, non sarebbe ammissibile una forma di solidarietà passiva, né potrebbe essere confiscato nei confronti di uno solo di essi l'intero profitto comune, ove non sia dimostrato che lo stesso ne abbia conseguito l'integrale disponibilità.

Nel caso di specie, la confisca per equivalente sarebbe stata disposta nei confronti di Li Fan per l'intero profitto del reato tributario, senza accertare quale vantaggio economico egli avesse concretamente conseguito e senza individuare i presupposti per un'eventuale ripartizione residuale del profitto tra i concorrenti.

Secondo il ricorrente, l'ablazione dell'intero profitto comune, non corrispondente all'effettivo arricchimento del singolo concorrente, determinerebbe un sacrificio patrimoniale non correlato al vantaggio conseguito e si porrebbe in contrasto con i principi di proporzionalità e personalità della responsabilità penale.

Richiama, infine, i principi affermati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di proporzionalità della confisca per equivalente rispetto al diritto di proprietà tutelato dall'art. 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nonché la sentenza della Corte costituzionale n. 7 del 4 febbraio 2025.

Chiede, pertanto, l'annullamento della confisca per equivalente dell'intero profitto, con rinvio per la rideterminazione dell'importo eventualmente confiscabile nei limiti della quota di profitto concretamente conseguita dal ricorrente.

2.7. Con memoria di replica tempestivamente trasmessa, la difesa ribadisce, quanto al primo motivo, che l’ordinanza non indica specifici atti gestori o direttivi compiuti da Li Fan nella Oriente World s.r.l., né elementi idonei a dimostrarne il contributo causale e il dolo concorsuale, non potendo a tal fine rilevare la gestione

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

di società diverse o la qualificazione del legale rappresentante quale «testa di legno».

Con riferimento al secondo e al quinto motivo, la difesa sostiene l'incidenza dell'accordo transattivo del 21 novembre 2025, con il quale è stata versata alla massa dei creditori la somma di euro 130.000, sulla determinazione del profitto confiscabile, lamentando che il Tribunale del riesame ne ha escluso l'incidenza e deducendo, altresì, che la quantificazione del profitto in euro 900.000 si fonda su una relazione di stima priva dei relativi allegati contabili nel fascicolo del Pubblico ministero.

Quanto al sesto motivo, la difesa richiama i principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 13783 del 2024 (Massini, cit.) e deduce che il sequestro per equivalente, disposto nei confronti di Li Fan per l'intero profitto del reato tributario, non individua la quota di vantaggio economico concretamente conseguita dal ricorrente.

Con riguardo, infine, al terzo e al quarto motivo, la difesa ribadisce il difetto di motivazione in ordine al *periculum in mora* e al rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, lamentando che non sono stati individuati elementi concreti attestanti il pericolo di dispersione dei beni, né è stata valutata la possibilità di ricorrere a misure meno invasive, quali la nomina di un amministratore o di un custode giudiziario.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso sono aspecifici, non deducibili (vizi di motivazione) e manifestamente infondati in diritto.

Le censure proposte, nel loro complesso, si limitano a riproporre doglianze già sottoposte al Tribunale del riesame, senza confrontarsi con le puntuali argomentazioni poste a fondamento dell'ordinanza impugnata e con le quali il giudice della cautela ha fornito adeguata risposta alle questioni prospettate dalla difesa.

1.1. Il primo motivo, con il quale si contesta il ruolo svolto dal ricorrente nella consumazione dei reati e, in particolare, la sussistenza di elementi idonei a dimostrarne il contributo concorsuale, non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata.

Il Tribunale del riesame, infatti, ha valorizzato gli elementi acquisiti nel corso delle indagini, dai quali ha desunto il significativo coinvolgimento del ricorrente nel meccanismo fraudolento, evidenziandone il ruolo attivo nella gestione delle società utilizzate per la realizzazione delle condotte contestate.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

In tale prospettiva, il giudice della cautela ha ritenuto che il ricorrente non si è limitato a rivestire una posizione meramente formale, ma ha partecipato al complessivo assetto societario e operativo predisposto dai concorrenti per la realizzazione della complessiva vicenda. La censura, pertanto, si risolve nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze investigative già esaminate dal Tribunale, senza individuare specifiche e rilevanti violazioni di legge, unico vizio deducibile, ai sensi di quanto dispone l'art. 325 cod. proc. pen., con il ricorso per cassazione in materia reale.

1.2. Parimenti infondati sono il secondo e il quinto motivo, concernenti la determinazione del profitto confiscabile e l'incidenza dell'accordo transattivo intervenuto nel giudizio civile.

Anche tali doglianze non si confrontano con le argomentazioni del Tribunale del riesame, il quale ha esaminato la vicenda relativa al giudizio civile e ha rilevato che il procedimento si è concluso con l'accordo transattivo del 21 novembre 2025, senza che sia intervenuta una pronuncia definitiva sul merito della pretesa risarcitoria.

Il Tribunale ha, altresì, evidenziato che la definizione transattiva del rapporto civilistico non è idonea a incidere sulla misura reale disposta nel procedimento penale, avente ad oggetto il profitto del reato e finalizzata, ricorrendone i presupposti, alla successiva confisca. La somma versata in sede transattiva, pertanto, non può essere automaticamente imputata a riduzione del profitto oggetto della misura, trattandosi di vicenda distinta e non sovrapponibile alla confisca disposta nel procedimento penale.

Quanto alla quantificazione del profitto in euro 900.000, la doglianza si limita a contestare la valutazione degli elementi posti a fondamento della stima, senza confrontarsi con il percorso argomentativo seguito dal Tribunale del riesame e senza evidenziare specifici profili di violazione di legge.

1.3. Il terzo e il quarto motivo, relativi al *periculum in mora* e alla dedotta violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza della misura, sono anch'essi privi di specifico confronto con la motivazione dell'ordinanza impugnata.

Il Tribunale del riesame ha infatti evidenziato, con riguardo al sequestro preventivo disposto sulle partecipazioni societarie, la concreta funzionalità dei beni rispetto all'attività illecita contestata e la necessità della misura per impedire la prosecuzione o l'aggravamento delle condotte attraverso il medesimo *modus operandi*, consistente nella movimentazione e nel trasferimento di beni e partecipazioni societarie al fine di sottrarli alle pretese dei creditori.

Quanto al sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, il giudice della cautela ha posto in evidenza la necessità di assicurare l'effettività della futura

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ablazione del profitto, tenuto conto anche della concreta situazione patrimoniale dell'interessato e del rischio di dispersione dei beni.

A fronte di tale motivazione, la difesa si limita a prospettare, in termini generici, l'assenza di un concreto pericolo di dispersione e la possibilità di ricorrere a misure meno invasive, senza indicare elementi specifici idonei a disarticolare il percorso argomentativo seguito dal Tribunale né a dimostrare l'inadeguatezza delle ragioni poste a fondamento della misura.

1.4. Il sesto motivo, concernente il sequestro per equivalente e la determinazione della quota di profitto riferibile al singolo concorrente, è generico e non si confronta con le specifiche argomentazioni poste dal Tribunale del riesame a fondamento della decisione.

L'ordinanza impugnata precisa, infatti, che il decreto originario ha disposto il sequestro anche nella forma del sequestro per equivalente e che, in applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 13783 dell'8 aprile 2025, esclusa ogni forma di solidarietà passiva e non essendo possibile individuare la quota di arricchimento concretamente conseguita dal singolo concorrente, si è fatto ricorso al criterio della ripartizione in parti uguali del profitto.

A tale argomentazione il ricorso non contrappone specifiche ragioni di censura, limitandosi a richiamare i principi affermati dalla giurisprudenza nazionale e sovranazionale in materia di personalità e proporzionalità della confisca, senza indicare quale sarebbe, in concreto, la quota di profitto riferibile al ricorrente, né contestare puntualmente il criterio di ripartizione adottato dal giudice della cautela.

Quanto all'effettivo conseguimento di un profitto illecito, il Tribunale del riesame ha inoltre rilevato, con motivazione logica e congrua, il significativo ruolo svolto dal ricorrente nella realizzazione della distrazione fraudolenta, osservando che questi si è prestato al meccanismo orchestrato dal concorrente Barone, il quale si avvaleva di imprenditori disponibili a mettere a disposizione le proprie imprese ovvero a fungere da prestanome nell'ambito del complessivo procedimento fraudolento.

Il giudice della cautela ha, altresì, evidenziato come non sia logicamente ipotizzabile che una collaborazione di tale natura sia stata prestata gratuitamente, in assenza di specifiche ragioni amicali, affettive o parentali.

Anche sotto tale profilo, la doglianza non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata, risolvendosi nella mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze già esaminate dal giudice del riesame, estranea ai limiti del giudizio di legittimità.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 settembre 2026

Il Consigliere estensore — Il Presidente

Massimo Perrotti — Piero Messini D'Agostini

Corte di Cassazione - copia non ufficiale